



COMUNE DI FOLLO

(Provincia della Spezia)

Corpo di Polizia Municipale

P.zza Matteotti, 9 - 19020 FOLLO (SP) Tel. 0187 599925/29 – Fax 0187 519676 e-mail pm@comunefollo.it

CAPITOLATO D'ONERI

OFFERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA IN MODALITA' AUTOMATICA

Approvato con determinazione del Responsabile Area di Vigilanza n. 31 del 06/12/2014

C.I.G.: 604510741B

Nel presente Capitolato d'Oneri la parola "Appaltatore" si riferisce alla Ditta aggiudicataria, mentre la parola "Ente" si riferisce al Comune di Follo.

Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il noleggio, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso atti vandalici, di n° 2 (due) postazioni monodirezionali fisse omologate per il servizio di controllo della velocità con sistema di rilevamento automatico di infrazioni al Codice della Strada per il rilevamento della velocità istantanea con ripresa posteriore (oppure n° 1 postazione bidirezionale).

Art. 2) DISCIPLINA DELL'APPALTO

Per appalto si intende l'insieme delle prestazioni di cui all'art. 1.

L'appalto è regolato dalle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri nonché dalle disposizioni legislative vigenti ed applicabili alle prestazioni ricomprese nell'appalto stesso.

Le modalità di svolgimento dell'appalto sono stabilite nel presente Capitolato d'Oneri nonché nel progetto tecnico presentato dalla ditta aggiudicataria. Il predetto progetto, vincolante per gli offerenti, non può essere in contrasto con il presente Capitolato d'Oneri, né tanto meno con ogni normativa vigente ed applicabile alle prestazioni ricomprese nell'appalto.

Il servizio dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità e l'appaltatore risponderà direttamente di tutte le infrazioni, incluso l'operato del proprio personale, e di qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in dipendenza del servizio stesso, lasciando indenne e sollevato da ogni incombenza il Comune di Follo. Il personale utilizzato nel servizio di manutenzione è alle complete dipendenze della ditta alla quale è fatto carico l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e quant'altro previsto per il settore di appartenenza. Con il predetto personale, impiegato dalla ditta, il Comune non instaura nessun rapporto di dipendenza.

L'appaltatore deve adeguare il suo comportamento al rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nella legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, nel D.P.R. 445/2000 sulla documentazione amministrativa e nelle loro successive modificazioni. In particolare deve rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati. Resta inteso che l'appaltatore deve improntare lo svolgimento della propria attività anche alla restante normativa, non esplicitamente richiamata, ma comunque applicabile all'attività espletata.

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione del Comando di Polizia Municipale, a titolo di noleggio, numero (due) rilevatori monodirezionali per il controllo elettronico della velocità istantanea da utilizzare in postazione fissa, o in alternativa nr. 1 rilevatore per il controllo della velocità istantanea in postazione fissa, bi-direzionale.

Il servizio di controllo di rilevamento della velocità in postazione fissa dovrà essere svolto nel territorio comunale, mediante il posizionamento degli strumenti nell'apposita piazzola esistente su un unico lato della carreggiata.

I rilevatori per il controllo elettronico della velocità dovranno avere i seguenti requisiti minimi, pena l'esclusione dalla gara:

1. L'apparecchiatura dovrà fotografare i veicoli esclusivamente in infrazione e posteriormente;
2. L'apparecchiatura dovrà rilevare qualsiasi tipo di veicolo;
3. L'apparecchiatura dovrà essere di tipo digitale;
4. L'apparecchiatura dovrà essere installata su palo ad un'altezza minima di mt. 3,50 per limitare gli atti vandalici;
5. L'apparecchiatura dovrà essere dotata di sistema di illuminazione ausiliario per rilevare le infrazioni anche nelle ore notturne;
6. L'apparecchiatura dovrà funzionare 24 ore su 24 in qualsiasi condizione meteo;
7. L'apparecchiatura dovrà essere omologata per l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada, senza la presenza degli organi di polizia;
8. L'apparecchiatura dovrà essere omologata dal competente Ministero dei Lavori Pubblici;
9. L'apparecchiatura dovrà essere in grado di scattare un fotogramma riportante le seguenti informazioni minimali: descrizione o identificativo della località dell'infrazione, la data, l'ora, la velocità del veicolo;
10. L'apparecchiatura dovrà essere corredata di regolare certificato di taratura Sit;
11. L'apparecchiatura dovrà poter scaricare i dati rilevati da remoto;
12. La strumentazione proposta dovrà fornire un file con tutti i dati della sospetta infrazione da importare nel software gestionale in uso al Comando che attualmente è il "Concilia" della società Maggioli S.P.A.
13. Le apparecchiature di rilevamento dovranno obbligatoriamente essere allacciate all'impianto elettrico preesistente ed installate su un lato unico della carreggiata.

Le apparecchiature di rilevazione delle infrazioni saranno fornite, posizionate e mantenute a cura della ditta aggiudicataria senza altri oneri oltre quelli previsti dal bando di gara ed alla scadenza del contratto resteranno di proprietà della ditta, che dovrà provvedere a proprie cure e spese alla rimozione.

E' a carico della ditta aggiudicataria la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle apparecchiature, oltre ai rischi derivanti da furto totale o parziale, incendio ed atti vandalici; saranno altresì a carico della ditta aggiudicataria il costo per il rilascio della certificazione Sit annuale.

L'impostazione dei parametri di funzionamento sarà gestita direttamente dal Comando di Polizia Municipale, che si avvarrà dell'ausilio della ditta aggiudicataria solo per le operazioni di montaggio, smontaggio ed eventuale ripristino delle apparecchiature.

Art. 3) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà:

- a) impegnarsi, su segnalazione del Comando Polizia Municipale e comunque entro 10 giorni dal verificarsi dei problemi, a rivedere e riorganizzare le proprie prestazioni che presentano anomalie operative al fine di migliorare l'intero servizio;
- b) tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti, comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni, né eccedere i limiti imposti dalla procura di cui all'ultimo comma del successivo articolo 5;
- c) affidare, nell'ipotesi di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese e fermo il potere di controllo da parte del Comune, le funzioni di coordinamento dell'intero intervento e di interfaccia con il Comune stesso, all'impresa mandataria o capofila;

d) attivare a regime tutti i servizi entro il termine indicato dall'appaltatore nell'offerta tecnica-qualitativa; in caso di inosservanza, e nell'ipotesi di persistenza del ritardo nell'adempimento, il contratto sarà risolto ipso iure con incameramento della restante parte della cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali;

e) costituire apposita garanzia fideiussoria, secondo quanto disposto all'art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pari al 10% dell'importo contrattuale, da presentare prima della stipula del contratto;

Art. 4) ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace prestazione dei servizi e si impegna a svolgere ogni attività e a prestare ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare l'adempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria, in ossequio agli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 1206 del codice civile; in particolare, è tenuto ad assicurare la disponibilità degli organi di vigilanza, nonché la collaborazione degli Uffici comunali ai fini dell'esatto adempimento; resta fermo che l'appaltatore rimane del tutto estraneo ai rapporti tra il Comune ed i propri dipendenti e ad ogni pretesa di carattere economico del personale comunale e/o di soggetti terzi connessa allo svolgimento delle attività inerenti all'appalto.

Al fine di assicurare il buon esito delle attività affidate, il Comune, per il tramite del competente Comando di Polizia Municipale, si impegna a segnalare all'appaltatore gli eventuali guasti e/o anomalie. Il Comune risponde, ai sensi dell'articolo 1207, secondo comma, del codice civile, degli eventuali danni causati all'appaltatore derivante dall'inadempienza, da parte dello stesso Comune, agli obblighi di cooperazione.

A carico dell'Amministrazione Comunale sono inoltre da considerare:

1. la segnalazione tempestiva al gestore di eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature;
2. gli oneri connessi alle autorizzazioni che saranno rilasciate dagli Enti proprietari della strada;

Art. 5) CONTESTAZIONI, IRREGOLARITA' E INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Nel caso in cui non venga attivato il servizio entro 30 giorni dalla stipula del contratto di affidamento della fornitura o non vengano rispettati gli obblighi di cui all'art. 3, il Comune potrà recedere unilateralmente dal contratto, previa costituzione in mora tramite lettera raccomandata A/R con intimazione ad adempiere con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

Art. 6) DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di mesi 36 (trentasei) con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Il contratto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente.

L'Ente si riserva, durante il periodo dell'appalto, la possibilità di aggiungere ulteriori sistemi di rilevamento, alle medesime condizioni contrattuali acquisite.

Art. 7) ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE

Per i periodi successivi al termine dell'appalto, l'Ente si riserva la facoltà di stipulare contratti annuali o pluriennali di assistenza tecnica e/o manutenzione del software ferma restando la gratuità di tali servizi fino ad avvenuto collaudo positivo.

Art. 8) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni riguardanti l'appalto, e tutte le prestazioni indicate nel progetto tecnico offerto, nessuna esclusa, saranno remunerate attraverso il compenso a favore dell'appaltatore risultante dalla procedura di gara il cui importo a base di gara è fissato come di seguito indicato:

€ **2.200,00** (duemiladuecento/00) mensile per il noleggìo, installazione e manutenzione delle apparecchiature di rilevamento.

In caso di un numero di apparati di rilevamento della velocità superiori a quanto stabilito nel presente bando, l'importo del canone di locazione sarà quello del ribasso posto a base di gara.

L'importo complessivo dell'appalto per l'intera durata è stato stimato in €. **79.200,00**, (settantanovemiladuecento//00), calcolato sul periodo della durata dell'appalto fissato in **36 mesi**.

Art. 9) OBBLIGHI DELL'APPALTO – INIZIO DELL'APPALTO

L'appaltatore deve completare l'installazione ed attivare l'apparecchiatura entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto del servizio.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore, oltre ad obbligarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Capitolato d'Oneri e nel progetto tecnico offerto, accetta le seguenti condizioni:

le decisioni in merito all'interpretazione delle norme vigenti rimane di esclusiva competenza dell'Ente e l'appaltatore è obbligato ad eseguirle, senza che qualsiasi decisione assunta dall'Ente, sia in termini generali che su atti specifici, possa dar luogo a qualsivoglia richiesta di risarcimento, da parte dell'aggiudicatario, in termini di lucro cessante e/o danno emergente con riferimento a mancati introiti derivanti da decisioni assunte, atti e/o comportamenti adottati o non adottati dall'Ente e/o dai suoi dipendenti. L'appaltatore non assume responsabilità alcuna per danno erariale conseguente alle decisioni assunte dall'Ente.

Art. 10) AUMENTI – DIMINUZIONI – VARIAZIONI DELL'APPALTO

Nel corso dell'appalto non saranno ammesse variazioni, modifiche o integrazioni alle modalità operative indicate nel presente Capitolato d'Oneri e nel progetto tecnico offerto. L'appaltatore assume la piena responsabilità della qualità e funzionalità del progetto tecnico offerto.

L'Ente può autorizzare, a suo insindacabile giudizio, esclusivamente integrazioni aggiuntive e migliorative nelle condizioni contrattuali purché senza spesa alcuna per l'Ente medesimo.

Sono ammesse, previo accordo tra le parti, tutte le variazioni, modifiche od integrazioni imposte da eventuali disposizioni legislative o regolamentari sopravvenute.

Resta applicabile quanto previsto dall'art. 57, c. 5 lett. a) e b), del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell'Amministrazione, le prestazioni oggetto del presente appalto siano destinate a mutare la loro consistenza, le parti procedono a rinegoziare il contratto per mantenere inalterato il sinallagma contrattuale ed hanno, in ogni caso, la facoltà di recedere in pieno diritto dall'appalto stesso.

Art. 11) CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, sarà richiesta all'appaltatore, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, per un importo calcolato ai sensi del comma 1 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e con i contenuti definiti dal comma 2 del medesimo art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Per il calcolo del ribasso d'asta di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 si farà riferimento alla percentuale di riduzione del compenso richiesto quale corrispettivo dell'appalto.

Art. 12) ONERI A CARICO

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente.

Art. 13) REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Non essendo contratto ad esecuzione periodica o continuativa, il corrispettivo contrattuale offerto in sede di gara non sarà oggetto di revisione.

Art. 14) EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

Il contratto aggiudicato in base al presente Capitolato d'Oneri non si intende obbligatorio per l'Ente; l'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa aggiudicataria per i 180 giorni successivi dal termine fissato per la ricezione delle offerte.

Art. 15) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga al pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003. In particolare l'appaltatore certifica che ai dati trattati sono applicate tutte le misure di sicurezza di cui all'allegato B del citato T.U. che risultano dettagliate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati Personali.

L'Ente, in qualità di titolare dei dati personali ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. f), del D. Lgs. 196/2003, contestualmente alla stipula dell'appalto, nomina a tutti gli effetti legali l'appaltatore quale soggetto "Responsabile nell'attività di trattamento dei dati personali" relativamente alle operazioni ed i trattamenti necessari allo svolgimento dell'appalto affidato.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore rende all'Ente la piena ed espressa accettazione della nomina di cui sopra, configurandosi la stessa come condizione imprescindibile per l'affidamento del presente appalto.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Ente attinente le procedure adottate dall'appaltatore in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi ed altri obblighi assunti.

Art. 16) REQUISITI E OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale che l'appaltatore impiegherà come specificato nel progetto tecnico offerto dovrà essere formato, qualificato e comunque idoneo allo svolgimento dell'incarico e compatibile quantitativamente a garantire la gestione della concessione con le modalità previste dal presente Capitolato d'Oneri, nonché dal progetto tecnico offerto.

Le prestazioni oggetto dell'appalto saranno effettuate dall'appaltatore con organizzazione e rischio di impresa, quindi con i propri capitali, mezzi e personale in regola con la normativa vigente in materia. Il corrispettivo dell'appalto consiste unicamente nel compenso stabilito per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

L'appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati a persone e/o cose, sia dell'Ente che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato l'Ente da ogni responsabilità ed onere.

Art. 18) OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza su tutte le attività della concessione, senza che ciò faccia venir meno le responsabilità dell'appaltatore sull'esecuzione dell'appalto.

L'Ente, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente Capitolato d'Oneri, si impegna a: rendere edotto l'appaltatore, con atto scritto, all'inizio dell'appalto e durante tutto il tempo del suo svolgimento, dell'interpretazione normativa che deve essere adottata nel corso dell'attività, qualora richiesto dall'appaltatore o ritenuto necessario dall'Ente;

Art. 19) VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'Ente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'appaltatore nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato d'Oneri e nel progetto tecnico offerto, ed in modo specifico controlli di rispondenza e qualità.

Art. 20) PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Capitolato d'Oneri e dal progetto tecnico offerto, all'appaltatore potranno essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, dopo l'esperimento del procedimento di contestazione.

L'Ente potrà procedere con la risoluzione del contratto, con conseguente revoca dell'appalto, nei seguenti casi:

- mancato inizio del servizio nei tempi contrattualmente stabiliti o nel minor termine richiesto dall'Amministrazione;
- venir meno della cauzione definitiva, ovvero mancato reintegro in caso di parziale acquisizione da parte dell'Ente;
- mancata presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art. 11 del presente capitolato e/o mancato rispetto degli ulteriori obblighi previsti in termini di integrazione della polizza;
- ingiustificata sospensione o abbandono del servizio oggetto dell'appalto.

L'Ente procederà inoltre alla risoluzione del contratto qualora l'appaltatore ponga in essere accertate inadempienze riguardo agli obblighi contrattuali derivanti dal presente Capitolato d'Oneri e/o dal progetto tecnico offerto, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale.

La risoluzione contrattuale comporta, oltre al maggior danno, l'automatica escussione da parte dell'Ente della cauzione definitiva di cui all'art. 8 e l'escussione della polizza di cui al successivo art. 21 a garanzia delle somme trattenute a titolo di acconto.

Le parti potranno richiedere la risoluzione dell'appalto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguirne le prestazioni previste, in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna di esse.

Art. 21) PAGAMENTI

I corrispettivi, convenuti ed accettati, rappresentano la copertura delle prestazioni, manutenzioni, ammortamento degli impianti, materiali di consumo, assicurazioni, rischio d'impresa e tutto quanto altro di pertinenza del presente capitolato, compreso l'utile d'impresa.

L'appaltatore provvederà, con cadenza mensile, ad emettere idonea fattura che sarà liquidata entro 60 giorni dalla presentazione.

ART. 23) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione avverrà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 24) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro della Spezia in sede civile e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria in sede amministrativa. Resta esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 25) RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni vigenti.

Follo, lì 06/12/2014

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
(Com.te Battolla Massimo)